

5 settembre 2006

# Lettera del Legale

Lettera riservata ai dirigenti della Associazione, agli operatori del diritto e agli uffici istituzionali

## IL FONDO




### Riforma sul Codice dell'ambiente

È avviato il confronto con le Regioni per dare una prima indicazione delle norme dei titoli terzo e quarto del Dlgs 152/06 (acqua, rifiuti e bonifiche) che si vorranno mantenere, correggere o abrogare, e poi con le parti sociali e i ministeri interessati. Il gruppo di lavoro che metterà a punto i testi correttivi del Codice è coordinato dall'ex parlamentare verde Sauro Turroni. Le correzioni dovranno essere completate entro breve tempo, senza indicazioni puntuali, come era stato proposto. E così anche per mettere a punto i decreti legislativi correttivi delle norme su Via e Vas. L'entrata in vigore di queste disposizioni (titolo secondo del Dlgs 152/06), slitterà dal 12 agosto al 31 gennaio 2007. È passata, quindi, in Consiglio dei Ministri la linea del Ministro delle Politiche Europee, Emma Bonino, e del Ministro per lo Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani, che si erano opposti alla sospensione delle norme su acqua, rifiuti e bonifiche, entrate in vigore il 30 aprile. "Sono soddisfatta – ha detto Bonino – che il Consiglio dei Ministri abbia deciso di non percorrere la strada

della sospensione della normativa vigente, richiesta dal Ministro dell'Ambiente Pecoraro Scanio, perché questo avrebbe potuto portare alla riapertura delle svariate procedure di infrazione a carico dell'Italia, archiviate proprio in questi giorni. Dopo un ampio dibattito, alla fine, in Consiglio dei Ministri è prevalso il buon senso".

Apprezzamento per la decisione del Governo anche dal Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci (Margherita). "Ora ci sono le basi per lavorare presto e bene – ha commentato – e soprattutto per dare certezze e coinvolgere tutte le parti interessate: Regioni, Enti locali, Associazioni ambientaliste, imprenditori e responsabili dei consumatori". Pertanto il Consiglio dei Ministri ha varato uno schema di decreto legislativo che non sospende l'operatività del Codice ambientale, ma ha come unico effetto immediato la proroga fino al 31 dicembre 2006 delle Autorità di Bacino soppresse dal Dlgs 152/06. Il provvedimento prevede invece una correzione complessiva del Testo unico entro il 31 gennaio 2007. Lo schema di Dlgs passa all'esame della conferenza Stato-Regioni e delle competenti commissioni parlamentari.



## IL FATTO

### Ancora sullo zimbello

Nella lunga storia che unisce il mondo delle cacce tradizionali al corretto uso dello zimbello, si inserisce questa interessante sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Voghera (dott.ssa Elsa Gazzaniga) con la sua puntuale disamina nel procedimento penale contro A. Capitano (*n. 1472/03 RG, ud. 30/05 – 06/06/06, dif. avv. R. Bonardi di Brescia*) che lo ha mandato assolto dal reato di cui agli art. 3 – 21 c.1 lett. r) L.

N. 157/92 per l'uso dello zimbello nella caccia da appostamento perché *il fatto non è previsto dalla legge come reato*, e dal reato di cui all'art. 727 commi 1 e 2 CP per un presunto maltrattamento per l'imputazione che precede perché *il fatto non sussiste*.

Dopo aver ricostruito il fatto con l'audizione dei verbalizzanti, che avevano solo visto le allodole svolazzare e che l'imbraccatura non era corretta; i testi proposti dalla difesa che avevano ribadito che le allodole, utilizzate come richiamo, avevano a

disposizione cibo e acqua e, infine, il Consulente tecnico dott. G. Micali che, rifacendosi a una dettagliata memoria illustrativa sull'uso dello zimbello, dichiarava che tale uso non provocava alcuna sofferenza all'animale perché, se fosse stato stratonato malamente, date le modeste dimensioni, avrebbe riportato traumi evidenti, procedeva in diritto all'esame del fatto che qui si riporta. "Ciò premesso, va intanto rilevato che l'utilizzo di richiami a scopo venatorio non è di per sé vietato dalla L. 157/92, che all'art. 21, c. 1, lett. r (norma espressamente richiamata al capo a) delle imputazioni ascritte al Capitano), vieta invece espressamente l'utilizzo a fini di richiamo di "uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali".

"Nel caso di specie deve escludersi che ciò sia avvenuto, alla luce di quanto riferito nelle deposizioni testimoniali sopra riportate; l'utilizzo dell'allodola come richiamo a scopo venatorio va dunque valutato nelle sue concrete modalità di attuazione, dovendosi ritenere legittimo quando tali modalità non sottopongano l'animale a un aggravamento di sofferenze rispetto a quelle giustificate dalle esigenze della caccia, ritenute legittime dal legislatore (in questo senso cfr., proprio in riferimento all'ipotesi di un'allodola legata con un'imbracatura intorno al corpo, Cass., 7/11/95, Amadori; nello stesso senso si è espressa in sostanza anche la circolare della Regione Lombardia, Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, in data 09/06/95, prodotta in atti)".

"Considerate le modalità di utilizzo delle allodole come richiamo da parte dell'imputato, descritte dalle guardie venatorie nelle deposizioni sopra riportate, non può dirsi dimostrato il ricorso a tecniche tali da causare ingiustificate sofferenze agli animali stessi, al di là della costrizione insita nell'utilizzo a scopo di richiamo, di per sé, come si è detto, lecito (non sono stati visti, ad esempio, stratonamenti violenti, tali da causare lesioni agli animali)".

"In tale contesto deve dunque ritenersi che la condotta ascritta all'imputato al capo a) delle imputazioni sia priva di rilevanza penale; dal reato stesso l'imputato deve perciò essere assolto, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".

"Quanto al reato contestato al capo b) (*a prescindere dalla circostanza, correttamente rilevata dalla difesa, che il fatto andrebbe ricondotto, alla luce della normativa oggi vigente, alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 544 ter c.p., anziché a quella contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p.*), deve escludersi che sia stata raggiunta la prova della stessa sussistenza degli e-

lementi oggettivi descritti in imputazione; dall'imputazione medesima il Capitano deve perciò essere assolto, perché il fatto non sussiste".

## Paletti alla discrezionalità

Il TAR Lombardia – sez. III Milano (ordinanza 1430/06 del 28/06/2006 – Reg. Gen. 857/06 – Pres. D. Giordano, ref. V. Blanda, dif. avv. L. Decio di Milano), dinanzi a una precisa domanda di annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto con il quale il Questore di Milano ha respinto l'istanza volta a ottenere il rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia e di tutti gli atti connessi, ha così deciso con una puntuale ordinanza che si riporta integralmente per la rilevanza in diritto della motivazione.

"Considerato, ad un sommario esame dei documenti e delle deduzioni di causa, che:

- è pacificamente riconosciuta l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nelle valutazioni sul corretto uso delle armi da parte di coloro che chiedono di essere autorizzati alla loro detenzione e al loro porto;
- tuttavia, sotto il profilo del contestato erroneo esercizio della facoltà di diniego del rinnovo del permesso di porto di fucile, questo Tribunale non può esimersi dal valutare che il provvedimento è stato adottato sull'assunto di due condanne emesse dall'Autorità Giudiziaria penale (per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, peraltro estinti) nonché di una denuncia all'autorità giudiziaria (inerente l'omessa indicazione, nell'istanza di rinnovo, dell'esistenza di precedenti sentenze di condanna) le quali non appaiono attinenti all'uso delle armi e tali da evidenziare un potenziale comportamento pericoloso dell'interessato circa un possibile abuso delle stesse;
- pertanto, l'ampia discrezionalità pure riconosciuta nella fattispecie in esame al Questore non sembra essere stata esercitata nel caso di specie in modo legittimo;
- Ritenuto di accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame da parte della Questura di Milano dell'istanza di rinnovo presentata dal ricorrente sulla base di quanto sopra dedotto;
- Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21, 7° comma, della legge 06/12/1971, n. 1034;

Accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame da parte della Questura di Milano nei sensi di cui in parte motiva."



## Quando la tabella fa la differenza

È proprio il caso di ricordare quanto la mancanza di una adeguata tabellatura possa salvare dalla pesante condanna per l'esercizio della caccia in zona non consentita, nella fattispecie una riserva naturale, quella denominata *Bosco di Barco*. In provincia di Brescia ovviamente se ciò fosse avvenuto in un Parco Nazionale, i cui confini vengano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non ci sarebbe stato "errore scusabile". Pertanto, il Giudice del Tribunale di Brescia (dott.ssa M.C. Minazzato) all'udienza del 4 aprile 2006 ha mandato assolto Bosio Luigi

## IL CASO

(dif. avv. R. Bonardi) perché il fatto non costituisce reato (n.1353/03 R.G.n.r.). Ed ecco l'ampia motivazione della sentenza.

A seguito di decreto penale opposto veniva citato a giudizio Bosio Luigi per rispondere del reato di cui all'imputazione (ipotesi di caccia in zona vietata perché costituita da un parco naturale). All'odierna udienza, presente l'imputato, venivano sentiti il teste dell'accusa Brescianelli Giuseppe e quello della difesa Veneziani Ilario. All'esito le parti infine discutevano e concludevano come da verbale. All'esito deve ritenersi provato il reato di cui all'imputazione. Per quanto emerge dalle prove o-

rali e documentali raccolte il 29/12/2002 Bosio Luigi veniva sorpreso all'interno della zona boschiva denominata Bosco di Barco. Lo stesso veniva identificato ed esibiva una licenza di caccia. Gli UPG verificavano come lo stesso fosse in possesso di un fucile da caccia carico. Poiché l'attività venatoria risulta essere stata svolta in zona riserva naturale è pacifica la materialità del reato.

(N.B. Va ricordato sul punto come "L'ampia nozione di esercizio di caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione di selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appare diretto a tale fine. Tali sono l'essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione nel relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa di selvaggina" Cass. III, 5.6.5.7.1996 n. 6812; cfr anche Cass. III, 6.3. - 16.4.2003 n. 18088).

Non altrettanto pare potersi dire in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo costituito dalla coscienza e volontà ovvero dalla colposa ignoranza del fatto di trovarsi ad esercitare la caccia in zona parco naturale: sul punto deve in primo luogo osservarsi come non possa presumersi la conoscenza della natura del bosco da parte dell'imputato se appena si osserva che lo stesso risulta residente in Gardone Val Trompia e che il fatto è stato accertato in tutt'altra zona della provincia bresciana (e cioè in comune di Orzinuovi). Sotto altro aspetto si osserva come fin dal primo momento l'imputato si era mostrato sorpreso quando l'UPG l'aveva informato che la caccia in zona era vietata. Se a ciò si aggiunge che lo stesso UPG ha manifestato l'opinione che l'imputato si fosse introdotto nel bosco senza rendersi conto della natura di zona protetta (e che analoghe situazioni si verificano spesso con altri cacciatori nella medesima zona posto che spesso le tabelle di segnalazione del bosco vengono rimosse), non è chi non veda come non sussistano elementi certi per ritenere che l'ignoranza manifestata dall'imputato sia frutto di un errore colpevole. Tanto basta al giudice, non trattandosi di un bosco o di una riserva naturale famosa, per ritenere (in conformità a quanto dichiarato dagli UPG in

ordine all'assenza di evidenti segnalazioni) che lo stesso si sia introdotto nel bosco senza essersi reso conto in perfetta buona fede della natura di zona protetta che il bosco aveva. Si deve pertanto ritenere l'incolpevole ignoranza su un presupposto di fatto del reato e cioè la natura di riserva naturale del luogo.

## Mezzi vietati e uccellazione

Il Tribunale di Grumello del Monte – sede distaccata di quello di Bergamo (Giudice dott.ssa Donatella Nava, dif. avv. F. Riva di Bergamo – n. 6139/05 R.G.P.M. – ud. 20/04/2006) ha pronunciato una interessante sentenza in diritto precisando puntualmente "secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la linea di demarcazione fra caccia con mezzi vietati ed uccellazione è data dal mezzo usato, atteso che con la fattispecie di cui all'art.30, comma primo lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (relativa all'uccellazione) il legislatore ha inteso punire i sistemi di cattura che comportano sofferenza per i volatili e possono determinare un depauperamento della fauna indipendentemente dall'abbattimento o meno degli animali.

Diversamente l'ipotesi di cui alla lett. h) dello stesso articolo 30 si riferisce all'abbattimento ed alla cattura di volatili effettuata con mezzi diversi da quelli previsti dall'art.13 della stessa legge (Cass. pen. sez. III n.19506 del 16/03/2004 imp. Marrucci). Nel caso in esame, dalla relazione di consulenza di Ettore Medani risulta che nel caso di reti verticali (mist-nets, trama-glio) la selettività è assicurata dalle dimensioni delle maglie prescritte o dalla possibilità immediata di liberazione degli uccelli eventualmente catturati appartenenti a specie di cui non è consentito il prelievo.

Dalla relazione di consulenza emerge, inoltre, che nel periodo dell'anno in cui si colloca il fatto le presenze ornitiche si riducono a specie comuni e numericamente ben affermate.

La condotta accertata, pertanto, è soltanto quella di cui alla lett. h) (cattura di uccelli con mezzi vietati), mentre l'imputato deve essere mandato assolto dal reato di uccellazione abusiva perché non vi è la prova della stessa sussistenza del fatto.



## Danno ambientale, Comuni fuori dall'azione risarcitoria

Lo Stato è titolare in via primaria ed esclusiva dell'azione al risarcimento del danno ambientale. È il principio stabilito dal Tribunale di Torino, sezione di Susa, che nell'ordinanza del 29 maggio 2006 ha applicato la nuova disciplina del Testo unico ambientale (Dlgs 152/2006, articoli 299-318). Il Tribunale ha negato la costituzione di parte civile a tre comuni nel cui territorio si era verificato il danno ambientale causato dai reati oggetto del giudizio penale in corso.

Il Dlgs 152/2006, infatti, da un lato (articoli 311-316) attribuisce al ministro dell'Ambiente un ruolo centrale nell'attuazione della tutela contro il danno ambientale, nella fase preventiva e in quella ripristinatoria e risarcitoria, attribuendo, per questo secondo profilo, al solo ministro la facoltà di adire il giudice ordinario per ottenere il risarcimento (ma solo qualora non emetta un'ordinanza a contenuto risarcitorio, opponibile davanti al

# GIUSTIZIA PENALE

giudice amministrativo). Dall'altro, il decreto legislativo ridimensiona il ruolo degli enti locali, a cui è attribuita la sola facoltà di sollecitare l'intervento statale (articolo 309) e di ricorrere in caso di inerzie o di omissioni, mentre è stato abrogato l'articolo 18, comma 3, della legge 349/86 che attribuiva a questi enti la legittimazione ad agire in proprio nei processi per danno ambientale.

L'ordinanza del Tribunale di Torino afferma dunque che con la riforma introdotta dal decreto legislativo 152/2006, lo Stato è titolare in via primaria ed esclusiva dell'azione al risarcimento.

Il provvedimento ha negato la costituzione di parte civile dei tre comuni anche per le ulteriori voci di possibile danno-conseguenza del fatto reato. In particolare, si tratta dei possibili danni alla salute e al patrimonio del singolo, ai beni del patrimonio indisponibile, all'ente per spese di ripristino e per diminuzione dell'utilità e all'immagine. Questo perché, pur trattandosi di plurime e distinte voci di danno, esse sono logica conseguenza della realizzazione del documento *contra jus* all'ambiente.



# GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

## A proposito di piano faunistico

Una interessante sentenza del TAR Puglia, 10 maggio 2006, n. 1618 precisa che "La scadenza del periodo temporale di efficacia del piano faunistico venatorio regionale implica non la decadenza, bensì la sua prorogatio, nel senso che le norme da esso previste protraggono i loro effetti fino a quando non vengono sostituite da quelle nuove" (T.A.R. Puglia, 10 maggio 2006 n.1618).

La Provincia di Bologna rende noto in un suo comunicato che "Il Consiglio provinciale bolognese ha approvato con 21 voti favorevoli ed 8 contrari la proroga di sei mesi del piano faunistico venatorio provinciale scaduto lo scorso maggio. Proroga necessaria perché la Regione, a tutt'oggi, non ha ancora approvato gli indirizzi di pianificazione per il prossimo quinquen-

nio, ma ha invitato le Province a verificare i termini di scadenza dei propri piani faunistici venatori e a prorogare gli stessi. La scadenza quindi prevista per lo scorso 21 maggio, si sposta ora al 31 dicembre".

In Lombardia, invece, la troppa democrazia parlamentare regionale fa ritardare una corretta pianificazione del territorio dove la parola "conservazione" la si sostituisce – come insegna da tempo la filosofia ambientale di un'Europa in cui non sussistono più irresponsabili pregiudizi contro la caccia e i cacciatori – con quella più efficace e realisticamente valida di "gestione" dell'ambiente. Non pochi impreparati, ancora, considerano la caccia un problema. Anzi, non capiscono che la CACCIA è la soluzione dei problemi per la difesa del territorio sul quale ci siamo tutti. Nessuno escluso! La caccia ha, quindi, bisogno di essere fatta conoscere, più che difesa.

# CORTE DI CASSAZIONE



## Con il cartello "Attenti al cane" il padrone non ha responsabilità

Il cartello "Attenti al cane" tutela sempre il proprietario. Chi entra in un'abitazione senza chiedere il permesso al padrone di casa, dunque, deve essere consapevole di farlo "a proprio rischio e pericolo". E se viene aggredito dall'animale, non potrà chiedere il risarcimento ai padroni, lamentando il fatto che non fosse legato. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, liberando

da eventuali responsabilità i proprietari di cani, "anche di grossa taglia", che aggrediscono chi entra senza avvertire preventivamente, se con un "comportamento adeguato" avvertono del pericolo con il cartello. La quarta sezione penale ha respinto il ricorso della Procura generale di Roma, che si era opposta all'assoluzione accordata dalla Corte d'Appello ai padroni di un mastino napoletano, che aveva aggredito una vicina di casa. La donna era entrata dal cancello (su cui c'era il cartello), senza chiedere il permesso ai proprietari.



# DE IURE CONDENDO

## Una legge a sostegno dei piccoli Comuni

È cominciato alle Commissioni Bilancio e Ambiente della Camera, l'esame della proposta di legge sostenuta da 170 deputati della maggioranza e dell'opposizione per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni con meno di cinquemila abitanti. "Non immaginiamo assolutamente – dice il primo firmatario della proposta, Ermete Realacci (Margherita) – una politica assistenziale in favore di questi Comuni, ma una politica di scommessa su un asset dell'Italia che è stato molto trascurato e che invece nell'era della globalizzazione è più forte di quanto si pensasse". Territorio, paesaggio, borghi visti come motore di sviluppo economico, culturale, turistico, a patto che si riesca a dotarli di servizi fondamentali, di una rete connettiva materiale e immateriale, di manutenzioni fondamentali contro il degrado territoriale e il "disagio insediativo". Sono 5.865 i Comuni con meno di cinquemila abitanti, per lo più localizzati lungo gli assi pedemontani alpini e appenninici, che hanno subito uno spo-

polamento costante nell'arco degli ultimi 50 anni. Uno spopolamento che ha trasformato l'Italia in un Paese ad alto rischio idrogeologico – questa l'analisi avanzata con la proposta di legge – "afflitto quasi annualmente da gravi episodi di natura ambientale, ma in buona misura anche da consumo eccessivo di suolo". Occorre, invece, seguendo l'esempio già percorso da Paesi europei come Svezia, Irlanda, Finlandia, Spagna e Francia, "avviare politiche locali e generali di intervento per riportare le popolazioni nei piccoli Comuni, per avviare una nuova fase di sviluppo e arginare preoccupanti fenomeni come quelli della desertificazione". I piccoli Comuni sono l'immagine dell'identità italiana: i paesaggi, il patrimonio artistico, i segni della storia, le tradizioni, la cultura enogastronomica, lo stile di vita. E sono sempre più spesso anche il laboratorio di un nuovo made in Italy: di attività che puntano all'eccellenza e la raggiungono mettendo l'innovazione al servizio del territorio e della tradizione, che usano le nuove tecnologie per rinnovare saperi antichi e raggiungere mercati lontani.